

**Autorità indipendente di ricorso
in materia radiotelevisiva**

RAPPORTO ANNUALE 1999

Indice

1	BASE LEGALE	3
2	COMPOSIZIONE DELL'AUTORITÀ	4
3	GESTIONE DELLA SEGRETERIA	4
4	SUNTO DELL'ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ DI RICORSO	4
4.1	Andamento dell'esercizio	4
4.2	Trasmissioni oggetto di reclamo.....	5
4.3	Giurisprudenza in generale	6
5	GIURISPRUDENZA DELL'AUTORITÀ DI RICORSO.....	8
5.1	Decisione del 22 gennaio riguardante la pubblicità della Feldschlösschen diffusa dal canale svizzero SF2 durante i campionati mondiali di calcio.....	8
5.2	Decisione del 5 marzo riguardante i bollettini stradali "Verkehrsinformationen" diffusi dalla radio DRS con menzione del TCS e dell'ACS quali partner durante la campagna di votazione sul progetto FTP.....	9
5.3	Decisione del 23 aprile riguardante i servizi diffusi dalla televisione svizzera DRS durante l'edizione principale e notturna del "Telegiornale" sul licenziamento di due collaboratori di una banca cantonale	10
5.4	Decisione del 23 aprile riguardante la trasmissione "24 Minuten mit Cleo" diffusa dal canale Tele 24	11
5.5	Decisione del 23 giugno riguardante il servizio sul movimento scout diffuso dal canale svizzero SF2 nell'ambito della trasmissione "MOOR"	12
5.6	Decisione del 28 ottobre riguardante il documentario "L'honneur perdu de la Suisse" diffuso dalla televisione TSR nell'ambito della trasmissione "Temps présent"	13
6	GIURISPRUDENZA DEL TRIBUNALE FEDERALE.....	14
7	AMBITO INTERNAZIONALE	16
8	HTTP://WWW.UBI.ADMIN.CH	17
	ALLEGATI: STATISTICHE	18

1 Base legale

Nell'anno in esame, l'attività dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (qui di seguito "autorità di ricorso" o "autorità") è ancora fondata sull'articolo 55bis capoverso 5 della Costituzione federale (qui di seguito Cost.; RS 101): "La Confederazione istituisce un'autorità indipendente di ricorso." Con l'entrata in vigore della nuova Costituzione il 1° gennaio 2000, il decisivo articolo 93 capoverso 5 della Costituzione aggiornata ha il seguente tenore: "I ricorsi in materia di programmi possono essere deferiti a un'autorità indipendente di ricorso". Conformemente al messaggio del Consiglio federale sulla nuova Costituzione, la nuova forma redazionale è dovuta al fatto che un'autorità indipendente di ricorso esiste già.

La legge sulla radiotelevisione (qui di seguito LRTV, RS 784.40) precisa l'organizzazione e i compiti dell'autorità di ricorso (articolo 58 segg. LRTV) e disciplina la procedura in caso di ricorso in materia di programmi (articolo 62 segg. LRTV). L'autorità di ricorso, a cui compete la sorveglianza in materia di programmi, ha iniziato il suo 15° anno di lavoro con un resoconto delle attività. Nell'anno in esame, l'autorità ha iniziato a evadere il 400° reclamo.

In vista dell'imminente revisione della LRTV e per promuovere lo scambio reciproco di informazioni, l'autorità ha intensificato i contatti con l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM), organo di sorveglianza generale nel settore della radiodiffusione. Il futuro della sorveglianza in materia di programmi è stato anche oggetto di discussione nell'ambito di una conferenza svoltasi presso l'Università di Berna il 5 maggio scorso, a cui hanno partecipato attivamente i membri dell'autorità e della segreteria.

2 Composizione dell'autorità

Per quanto riguarda la composizione dell'autorità, nell'anno in esame non vi sono stati cambiamenti (cfr. allegato I). Il mandato dei nove membri impiegati a tempo parziale, compreso quello del presidente, scade alla fine del 2000.

3 Gestione della segreteria

Malgrado gli oneri straordinari risultanti dall'organizzazione di una Conferenza internazionale (cfr. capitolo 7) e dalla consultazione di esperti nell'ambito della discussione di un caso, l'autorità è stata in grado di rispettare il quadro finanziario stabilito dalla segreteria generale del Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC). L'autorità è aggregata finanziariamente alla segreteria generale del DATEC.

L'autorità dispone di una segreteria composta di un giurista di lingua madre tedesca con funzioni direttive, impiegato al 90%, di una giurista di lingua madre francese, impiegata al 30%, e di una segretaria di cancelleria, impiegata al 50%.

Oltre a svolgere il proprio lavoro per l'autorità, alcuni membri della segreteria sono stati tra l'altro attivi in seno a un gruppo di lavoro per la revisione della LRTV, al "gruppo di coordinazione per la società dell'informazione", a un gruppo interdipartimentale per questioni legate ai mass media e a un gruppo di lavoro che sta preparando una versione elettronica delle pubblicazioni delle autorità della Confederazione (GAAC).

4 Sunto dell'attività dell'autorità di ricorso

4.1 Andamento dell'esercizio

Nel 1999, sono stati interposti presso l'autorità di ricorso 25 reclami (16 reclami nel 1998). Venti reclami riguardavano un ricorso collettivo (articolo 63 capoverso 1

lettera a LRTV), mentre cinque casi concernevano un ricorso individuale (articolo 63 capoverso 1 lettera b LRTV).

L'autorità ha evaso 28 casi e pubblicato le relative decisioni (17 casi nel 1998), di cui 22 mediante una procedura di diritto sostanziale (14 nel 1998). Due reclami sono stati ritirati, mentre in 4 casi l'autorità si è rifiutata di entrare nel merito per motivi formali. Le decisioni di non entrata in materia riguardavano persone giuridiche, che ai sensi dell'articolo 63 capoverso 1 lettera b LRTV non erano legittimate a ricorrere nell'ambito della procedura in materia di programmi, e persone fisiche, che si sono appellate invano a un interesse pubblico conformemente all'articolo 63 capoverso 3 LRTV.

La durata delle procedure, dalla ricezione del reclamo alla decisione nel merito, era compresa tra 2 mesi e quasi 12 mesi, per una media di circa 5 mesi. Il leggero aumento rispetto al 1998 (media di 4 mesi e mezzo) è dovuto unicamente ai due reclami riguardanti il documentario "L'honneur perdu de la Suisse" andato in onda sul canale TSR nell'ambito della rubrica "Temps présent". Questo caso ha infatti richiesto misure procedurali straordinarie (consultazione di esperti, scadenze più lunghe per una presa di posizione) molto dispendiose in termini di tempo. L'autorità si è inoltre impegnata a mantenere il più breve possibile la durata delle procedure con la presentazione di numerosi progetti di decisione mandati in circolazione (cfr. articolo 11 e articolo 13 capoverso 2 del Regolamento dell'autorità; RS 784.409).

Come nel 1998, anche nell'anno in esame l'autorità si è riunita sette volte in seduta plenaria, di cui una sull'arco di due giorni. Al termine dell'anno in esame vi erano ancora 5 casi in corso.

4.2 Trasmissioni oggetto di reclamo

Dei nuovi reclami interposti, 4 riguardavano trasmissioni radiofoniche e 21 trasmissioni televisive, tra cui anche due rubriche Teletext. In qualità di servizio legato alla radiodiffusione, anche il Teletext soggiace alla sorveglianza in materia di

programmi. La metà delle trasmissioni oggetto di reclamo (12) sono state diffuse dal canale svizzero DRS. Tre reclami riguardavano trasmissioni di emittenti televisive private, due riguardavano trasmissioni della Télévision Suisse Romande (TSR) e due concernevano rispettivamente una trasmissione del canale svizzero SF2 e una trasmissione della RTSI. Le trasmissioni radiofoniche oggetto di reclamo riguardavano in due casi Radio DRS, in un caso la RSI e in un altro ancora Radio Z.

Si è constatato in generale che, come negli anni precedenti, i reclami interposti si riferivano in modo sproporzionato a trasmissioni televisive in lingua tedesca. Dal profilo tematico, la stragrande maggioranza dei reclami riguardava notiziari e trasmissioni informative. Contro le trasmissioni di riferimento "Telegiornale" e "Kassensturz" diffuse dalla televisione svizzera DRS, entrambe con un grande riscontro di pubblico, sono stati inoltrati ben 7 reclami. Oggetto di reclamo sono state comunque anche trasmissioni dai contenuti più disparati, come la situazione sociale in El Salvador, la politica in Portogallo sotto il regime Salazar, il rapporto fra Stato e Chiesa, il riscaldamento climatico, il sadomasochismo o la pubblicità della birra.

4.3 Giurisprudenza in generale

Nell'anno in esame, l'autorità ha riconosciuto validi non meno di otto reclami inoltrati contro sei trasmissioni, pari a oltre il 25% delle decisioni pubblicate. Questa percentuale eccezionalmente elevata di reclami accolti non può essere tuttavia ricondotta a un cambiamento o a un inasprimento della giurisprudenza. Fatto salvo lo spot pubblicitario della "Feldschlösschen" (cfr. capitolo 5.1), che ha richiesto l'esame di una nuova questione giuridica, l'autorità ha potuto in linea di massima riferirsi alla sua giurisprudenza precedente (cfr. singoli casi al capitolo 5).

L'autorità ha stabilito ogni volta un termine di 60 giorni, affinché l'emittente potesse adottare i provvedimenti necessari per porre rimedio alla violazione ed evitare il ripetersi della medesima o di analoghe violazioni (articolo 67 capoverso 2 LRTV). Se entro il termine fissato l'emittente non adotta provvedimenti o adotta provvedimenti

insufficienti, l'autorità, conformemente all'articolo 67 capoverso 3 LRTV, può proporre al Dipartimento di modificare la concessione. Nell'anno in esame, l'autorità non ha mai dovuto agire in tal senso.

Dal punto di vista procedurale va rilevato che l'autorità si è vista confrontata più volte con organi di mediazione di emittenti private, i quali, per redigere il loro rapporto, hanno superato ampiamente il termine previsto dalla legge di 40 giorni dal deposito del reclamo (articolo 61 capoverso 3 LRTV). L'autorità non ha tuttavia potuto farsi valere, dato che non svolge funzioni di vigilanza nei confronti degli organi di mediazione. L'autorità non può entrare nel merito di un reclamo, finché non è allegato il rapporto dell'organo di mediazione (articolo 62 capoverso 1 LRTV).

Nel fondo, i reclami interposti concernevano prevalentemente i principi applicabili all'informazione (articolo 4 LRTV) e in particolare il principio dell'oggettività (articolo 4 capoverso 1 primo periodo LRTV). L'autorità ha difeso diverse trasmissioni impegnate e improntate su uno stile giornalistico di tipo "giuridico" riguardanti l'estremismo di destra, l'abuso sessuale nello sport e lo sfruttamento di prostitute da parte di locatori, malgrado rilevassero in parte vizi di forma. L'autorità ha ritenuto tali errori di forma secondari e non rilevanti in materia di programmi, in quanto, a differenza del documentario "L'honneur perdu de la Suisse" andato in onda nell'ambito della rubrica "Temps présent", non hanno influenzato sostanzialmente il giudizio globale degli spettatori, che hanno dunque potuto farsi una propria opinione.

Nell'anno in esame, l'autorità ha dovuto occuparsi a più riprese di casi legati alla pubblicità. Questi casi costituivano in parte anche oggetto di procedure presso l'UFCOM. Nella fattispecie hanno consentito di precisare la distinzione un po' artificiosa tra sorveglianza generale (ad opera dell'UFCOM) e sorveglianza in materia di programmi (ad opera dell'autorità di ricorso) dell'oggetto in esame. Se gli aspetti preponderanti riguardano la formazione di un'opinione o di una volontà da parte del pubblico è in primo luogo l'autorità ad occuparsene, mentre l'UFCOM interviene quando si tratta di questioni di tipo finanziario o tecnico.

5 Giurisprudenza dell'autorità di ricorso

Qui di seguito vengono menzionate in sintesi alcune decisioni che hanno richiesto l'esame di nuove questioni giuridiche o una precisazione della giurisprudenza precedente dell'autorità. Esse riguardano tutti i reclami riconosciuti validi. Le decisioni riportate sono state o saranno in parte pubblicate nella Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (GAAC) e nella rivista "medialex". Tutte le nuove decisioni sono inoltre consultabili nel sito Internet dell'autorità di ricorso.

5.1 Decisione del 22 gennaio riguardante la pubblicità della Feldschlösschen diffusa dal canale svizzero SF2 durante i campionati mondiali di calcio

Uno spot che non mira a pubblicizzare il prodotto in primo piano (birra analcolica), bensì un altro prodotto (birra alcolica), rappresenta una pubblicità ingannevole.

Circostanze: il secondo canale della televisione svizzera DRS (SF2) ha trasmesso gran parte delle partite dei campionati mondiali di calcio in Francia nell'ambito di una serie di trasmissioni speciali. Durante i blocchi pubblicitari è regolarmente stato mandato in onda uno spot della birreria "Feldschlösschen". Quest'ultimo presentava due squadre di calcio che, a partita conclusa, ritornano negli spogliatoi. I giocatori della squadra vincente, unitamente a uno di quella perdente, si riuniscono festosi attorno a una cassa di birra.

Apprezzamento: nel suo reclamo, il ricorrente lamenta che lo spot in questione viola il principio del divieto di pubblicità per le bevande alcoliche sancito dall'articolo 18 capoverso 5 LRTV. L'autorità non è entrata nel merito, perché il rispetto di tale disposizione rientra nelle competenze dell'UFCOM.

L'autorità ha tuttavia esaminato la fattispecie alla luce del divieto di presentare una pubblicità fallace. Sia la Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera (articolo 11 capoverso 2) che, in ambito svizzero, l'ordinanza sulla radiotelevisione (articolo 15 capoverso 1 lettera d) prevedono infatti una simile norma. Lo spot

oggetto di reclamo pubblicizza in primo piano la birra analcolica "Schlossgold" della marca "Feldschlösschen". Il nome "Schlossgold" si legge tuttavia soltanto verso la fine dello spot. Compiono invece molto più spesso il logo e il nome della birreria "Feldschlösschen", alla quale si associa in primo luogo una birra alcolica.

In base a queste immagini, i telespettatori sono stati indotti a credere che i calciatori, a partita conclusa, si concedono una birra fresca e alcolica della marca "Feldschlösschen". L'autorità di ricorso ha accolto il reclamo, rilevando una violazione del divieto di pubblicità fallace. La decisione è stata impugnata con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

5.2 Decisione del 5 marzo riguardante i bollettini stradali "Verkehrsinformationen" diffusi dalla radio DRS con menzione del TCS e dell'ACS quali partner durante la campagna di votazione sul progetto FTP

La ripetuta menzione delle associazioni automobilistiche TCS e ACS quali partner della DRS nell'ambito dei bollettini stradali viola il divieto di propaganda politica se avviene in vista di una votazione federale su questioni inerenti il traffico.

Circostanze: la radio DRS ha diffuso periodicamente e secondo il bisogno i bollettini stradali intitolati "Verkehrsinformationen DRS/TCS", "Verkehrsinformationen DRS/ACS" e "Verkehrsinformationen DRS mit TCS und ACS" preceduti da un segnale acustico.

Apprezzamento: la ripetuta menzione delle due associazioni automobilistiche nell'ambito dei bollettini stradali è già stata oggetto di reclamo circa due anni fa. A quel tempo, l'autorità aveva deciso che tale menzione fosse ancora compatibile con il diritto in materia di programmi. Ha sottolineato in particolare che la trasmissione non è stata diffusa nel contesto di una votazione o un'elezione concreta e imminente.

Siccome il reclamo si riferiva al periodo della campagna di votazione sul progetto FTP (progetto per il finanziamento dell'infrastruttura dei trasporti pubblici), nella fattispecie la situazione era diversa. Le due associazioni automobilistiche erano attive nel comitato che si opponeva al progetto. Il direttore generale dell'ACS ha partecipato anche a un dibattito contraddittorio diffuso dalla radio DRS. Sulla base di queste mutate circostanze, l'autorità ha accolto il ricorso. Il divieto di propaganda politica alla radio e alla televisione ha lo scopo di garantire ai candidati per un mandato politico, ai vari partiti e in caso di opinioni su questioni politiche oggettive una certa parità di opportunità.

Considerati i vari ricorsi di diritto amministrativo, il caso è ancora pendente presso il Tribunale federale (cfr. capitolo 6).

5.3 Decisione del 23 aprile riguardante i servizi diffusi dalla televisione svizzera DRS durante l'edizione principale e notturna del "Telegiornale" sul licenziamento di due collaboratori di una banca cantonale

I fatti ripresi da altri mass media devono essere esaminati dall'emittente nel limite del possibile.

Circostanze: nell'edizione principale del "Telegiornale" e in seguito anche nell'edizione notturna, il canale svizzero DRS ha diffuso un ampio servizio sul supposto licenziamento di due collaboratori facenti parte dei quadri di una banca cantonale perché svolgevano affari per proprio conto. Contrariamente a quanto presentato nei servizi, i collaboratori di cui sopra non sono stati licenziati in tronco. Anche le indicazioni in merito all'utile conseguito con le transazioni non corrispondono alla realtà.

Apprezzamento: la televisione svizzera DRS si è appellata al fatto che le informazioni errate sono state diffuse da fonti normalmente affidabili come le agenzie stampa e che essa si è basata su tali fonti. I responsabili non si sono tuttavia limitati a riprendere le informazioni talora non unitarie da queste fonti, bensì hanno gonfiato le

circostanze con apprezzamenti soggettivi. Hanno inoltre omesso di richiedere i necessari chiarimenti nel colloquio con l'ufficio stampa responsabile. L'autorità ha rilevato pertanto una violazione della diligenza giornalistica da parte della televisione svizzera DRS. Considerati i vari errori e imprecisioni, gli spettatori non hanno avuto modo di farsi una propria opinione sulla questione dei collaboratori di una banca cantonale. L'autorità ha riconosciuto la validità dei ricorsi.

5.4 Decisione del 23 aprile riguardante la trasmissione "24 Minuten mit Cleo" diffusa dal canale Tele 24

La ripetuta e dettagliata presentazione di pratiche sadomasochiste non è compatibile con la protezione della dignità delle persone, il senso di moralità pubblica e la protezione dei minori.

Circostanze: la rubrica documentaria "24 Minuten mit Cleo" del canale Tele 24 ha diffuso un servizio sulla vita quotidiana di una domina, vale a dire una prostituta specializzata in pratiche sadomasochiste. Nella fattispecie sono state ampiamente presentate pratiche umilianti come il bondage (legatura), la perforazione di capezzoli con aghi e la fustigazione.

Apprezzamento: l'autorità sostiene che la portata e l'intensità delle pratiche sadomasochiste diffuse risultano sproporzionate al fine di un servizio oggettivo e pertanto contrarie alla moralità pubblica ai sensi dell'articolo 6 capoverso 1 secondo periodo LRTV. La rappresentazione di numerose pratiche umilianti ha inoltre violato la dignità delle persone, che rientra parimenti nell'ambito di protezione della suddetta disposizione. L'autorità ha infine riscontrato anche una violazione dell'articolo 6 capoverso 1 secondo periodo LRTV, in quanto l'orario anticipato di diffusione (ore 21.30) è in contraddizione con la protezione dei minori.

5.5 Decisione del 23 giugno riguardante il servizio sul movimento scout diffuso dal canale svizzero SF2 nell'ambito della trasmissione "MOOR"

Anche in una trasmissione umoristica non è ammissibile paragonare il movimento scout a Hitler o alla Germania nazista senza una giustificazione oggettiva.

Circostanze: nell'ambito del Late-Night-Show intitolato "MOOR", nel frattempo cancellato dai programmi, il moderatore ha presentato uno sketch sull'anniversario del movimento scout. Egli ha sottolineato che il movimento avrebbe trovato la sua vocazione in un clima di lealtà, disciplina e cameratismo. Vi sarebbe in proposito un esempio storico di un uomo, divenuto famoso e inarrestabile fino alle porte di Stalingrado. Quest'uomo era "Pfadi" (da "Pfadfinder", ovvero scout). Il paragone si riferiva chiaramente alla campagna russa di Hitler.

Apprezzamento: nella sua decisione, l'autorità ha considerato il fatto che la trasmissione "MOOR" era un programma di varietà. Tuttavia, il servizio oggetto di reclamo non può appellarsi alla maggiore protezione in materia di programmi di cui godono le considerazioni di stampo satirico. Nella fattispecie, manca la qualità satirica e la presunta satira non era nemmeno riconoscibile in quanto tale da parte degli spettatori. Il retroscena storico non è stato unicamente semplificato, bensì presentato in modo grossolanamente falsato. In effetti, i neonazisti hanno messo al bando il movimento scout nel 1934. Con il paragone, non giustificabile dal profilo oggettivo, del movimento scout con Hitler e con la Germania nazista, ossia la quintessenza di un regime totalitario e del disprezzo per l'umanità, il canale svizzero SF2 ha violato il mandato culturale sancito dall'articolo 3 capoverso 1 LRTV e in particolare la lettera b. L'autorità ha riconosciuto pertanto la validità del ricorso.

5.6 Decisione del 28 ottobre riguardante il documentario "L'honneur perdu de la Suisse" diffuso dalla televisione TSR nell'ambito della trasmissione "Temps présent"

Una trasmissione che informa in modo fazioso sulla storia della Svizzera durante la Seconda Guerra Mondiale non può presentare questa opinione come una "nuova verità".

Circostanze: il documentario "L'honneur perdu de la Suisse" diffuso il 6 marzo 1997 dal canale TSR nell'ambito della rubrica "Temps présent" criticava il ruolo della Svizzera durante la Seconda Guerra Mondiale. Nel complesso, il documentario ha indotto i telespettatori a ritenere che la Svizzera, e in particolare le élite politiche ed economiche, abbiano collaborato più del necessario con il Terzo Reich. La politica svizzera sarebbe stata caratterizzata soprattutto dalle prospettive economiche reciproche derivanti dalla collaborazione con i nazisti e non dalla volontà eroica di difesa.

Il Tribunale federale ha annullato lo scorso anno la prima decisione dell'autorità per una violazione del diritto di essere ascoltati. Nel frattempo, l'autorità ha recuperato le necessarie fasi procedurali e ha inoltre ascoltato degli esperti con la partecipazione delle parti.

Apprezzamento: nella sua decisione, l'autorità ha sottolineato che la televisione può senz'altro esprimersi in modo molto critico sulla storia della Svizzera. Nella fattispecie, gli spettatori non hanno tuttavia potuto farsi una propria opinione e vi è stata una violazione della diligenza giornalistica. Il fattore determinante per la violazione del principio dell'oggettività conformemente all'articolo 4 capoverso 1 primo periodo LRTV è il giudizio globale e non le singole lacune della trasmissione. All'immagine storica tradizionale caratterizzata dal mito, predominante per lungo tempo, viene contrapposta la "nuova verità". Le svariate interpretazioni esistenti formulate dagli storici su avvenimenti diversi non vengono menzionate. L'autorità ha pertanto riconosciuto anche in questa seconda decisione la validità dei ricorsi contro la trasmissione "L'honneur perdu de la Suisse".

6 Giurisprudenza del Tribunale federale

Attualmente sono pendenti presso il Tribunale federale diverse decisioni dell'autorità, impugnate con ricorso di diritto amministrativo, che riguardano nuovi problemi o questioni di fondo del diritto in materia di programmi e delle competenze dell'autorità (p. es. nell'ambito della pubblicità). Nell'anno in esame, la seconda Corte di diritto pubblico del Tribunale federale ha pronunciato tre sentenze rilevanti in materia di programmi ed ha emanato una disposizione.

In una **decisione del 19 febbraio** il Tribunale federale ha sostenuto la decisione dell'autorità riguardante il programma di varietà "Ventil" diffuso dal canale svizzero DRS. Nella trasmissione oggetto di reclamo, il moderatore ha fatto riferimento a una lettera del console generale del Costa Rica indirizzata al direttore dei programmi. Su carta intestata ufficiale, il console generale si è lamentato della suddetta trasmissione in cui si parlava di spogliarello maschile. Il moderatore ha citato parti della lettera, commentando che il ricorrente ha "probabilmente" o "sicuramente comperato" il suo titolo di console generale. Nella sua decisione, il Tribunale federale argomenta che il carattere umoristico della trasmissione e del commento oggetto di reclamo erano riconoscibili come tali dal pubblico. Il mandato culturale conformemente all'articolo 3 capoverso 1 LRTV pone invero determinati limiti anche alle trasmissioni cosiddette "scherzose". Tuttavia, il commento del moderatore va semmai considerato di cattivo gusto o il frutto di un pessimo senso dell'umorismo, ma non ha pregiudicato la libera formazione dell'opinione da parte degli spettatori, né violato il mandato culturale della televisione.

Nell'ambito di una **disposizione del 3 settembre**, il Tribunale federale ha respinto una richiesta di sospensione della decisione dell'autorità riguardante i bollettini stradali diffusi dalla Radio DRS (cfr. capitolo 5.2). La richiesta di un provvedimento preventivo aveva lo scopo di proseguire la diffusione dei bollettini stradali intitolati "Verkehrsinformationen DRS/TCS", "Verkehrsinformationen DRS/ACS" o "Verkehrsinformationen DRS mit TCS und ACS" senza pregiudizi giuridici per la durata della procedura dinanzi al Tribunale federale. Il Tribunale federale ha stabilito

che i ricorrenti non hanno potuto dimostrare l'assoluta necessità di essere menzionati per nome durante la diffusione dei bollettini stradali mentre il contenzioso è ancora pendente.

Nell'ambito di una **deliberazione pubblica del 29 ottobre**, il Tribunale federale ha accolto con 3 voti contro 2 un ricorso contro la decisione dell'autorità riguardante la trasmissione "Vaud Région" diffusa dalla Télévision Suisse Romande (TSR). Dato che il reclamo del ricorrente non si riferiva a una trasmissione diffusa, bensì alla mancata menzione del deposito di un'iniziativa cantonale, l'autorità non avrebbe nemmeno dovuto entrare nel merito. Tale giudizio non cambierebbe però nemmeno se il ricorso si riferisse a una determinata trasmissione. Non si può ricorrere presso l'autorità in caso di mancata diffusione di un'informazione; ciò è invece possibile se l'informazione è trasmessa in modo parziale o incompleto. Visto che i ricorsi in relazione al "diritto all'antenna" rientrano nella sfera di competenze del DATEC, sarà quest'ultimo ad occuparsi del caso in questione.

In una **decisione del 2 novembre**, il Tribunale federale si è occupato di una trasmissione diffusa dalla Télévision Suisse Romande (TSR) riguardante le elezioni del Consiglio di Stato ginevrino. Un candidato si è lamentato di non essere stato invitato al dibattito. Tutti e dodici i candidati sono stati invitati a partecipare alla trasmissione. Mentre i dieci candidati dei partiti rappresentati nel parlamento cantonale hanno potuto prendere parte alla tavola rotonda, i due candidati dei partiti e dei movimenti senza un seggio parlamentare sono stati relegati in tribuna. A loro è stato inoltre concesso un limitato tempo di parola. Nella sua decisione, il Tribunale federale ha sottolineato l'importanza della parità di opportunità in periodo preelettorale nell'ambito dei principi applicabili all'informazione conformemente all'articolo 4 LRTV. Bisogna comunque tenere conto anche delle necessità d'informazione del pubblico. Il Tribunale federale non ha pertanto ritenuto illecito il trattamento iniquo dei candidati. Ha criticato, al pari dell'autorità, l'applicazione per analogia della direttiva SSR sulle trasmissioni riguardanti il Consiglio nazionale alle elezioni di un esecutivo cantonale. Ai candidati a cui viene negata la partecipazione a

una trasmissione legata tematicamente alle elezioni, o che non ottengono un accesso equivalente, si dovrebbero mettere a disposizione altre rubriche adeguate.

Alla fine dell'anno in esame, presso il Tribunale federale erano ancora pendenti tre decisioni dell'autorità di ricorso.

7 Ambito internazionale

In ambito internazionale risultavano in primo piano le attività dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva con la European Platform of Regulatory Authorities (qui di seguito EPRA). L'EPRA è un organo indipendente di cui fanno parte la maggioranza delle autorità nazionali di radiodiffusione e l'Unione europea. Con la partecipazione di entrambe le autorità che si occupano della sorveglianza in materia radiotelevisiva (UFCOM, AIRR), la Svizzera è ben rappresentata in quest'organo.

In collaborazione con l'UFCOM, l'autorità di ricorso ha organizzato a Vevey la prima seduta dell'EPRA nell'anno in esame (dal 5 al 7 maggio 1999). Vi hanno partecipato 64 rappresentanti di 27 Paesi. Le tematiche principali, oltre all'attuale giurisprudenza, sono state "la televisione digitale" e "il sesso in televisione". Il francese è divenuta dopo l'inglese la seconda lingua ufficiale in seno all'EPRA, grazie ad un'iniziativa precedente dell'autorità.

La seconda seduta dell'EPRA nell'anno in esame ha avuto luogo sull'isola greca di Siros (dal 20 al 22 ottobre 1999). Tenuto conto del costante aumento del numero di partecipanti, l'EPRA ha per la prima volta modificato il suo metodo di lavoro e si è in parte riunita in gruppi di lavoro. Nell'ambito dei gruppi di lavoro sono state discusse questioni giuridiche riguardanti la sorveglianza sulle emittenti pubbliche e il teleshopping. I rappresentanti dell'autorità hanno presentato un documento sul futuro della vigilanza sui programmi nell'era della convergenza. Nel documento sostengono l'opinione secondo cui i cambiamenti tecnici non rendono superfluo l'organo di regolamentazione. La differenziazione tra infrastruttura e programma, ossia tra

veicolo e contenuto, resta tuttora opportuna. L'importanza della radiodiffusione per la formazione democratica di una volontà e per la cultura, come pure la sua funzione sociale, rimane intatta o diventa persino maggiore.

Altre attività internazionali dell'autorità sono state la partecipazione al Forum europeo del film e della televisione, tenutosi a Praga dal 2 al 4 dicembre, e al Summit mondiale su Internet, svoltosi a Parigi dal 30 novembre al 1° dicembre, come pure il ricevimento di una delegazione del "Conseil national de la communication" del Camerun. In vista del Summit su Internet, l'autorità si è espressa per iscritto sull'eventuale necessità di regolamentazione legata ai servizi audiovisivi che questo nuovo mezzo rende accessibili. L'autorità ritiene che, considerata in particolare l'odierna qualità della radio e della televisione via Internet, non sussiste alcuna necessità urgente di regolamentazione in quanto sono sufficienti i rimedi generali di diritto civile e penale. Qualora in futuro la radio e la televisione via Internet dovessero colmare il distacco con la radiodiffusione classica, si imporrebbe una legislazione possibilmente aperta e flessibile, che offra spazio a sufficienza ai nuovi sviluppi tecnologici e limiti la vigilanza a quei servizi che svolgono effettivamente una funzione sociale di rilievo.

8 <http://www.ubi.admin.ch>

Dal novembre 1998, l'autorità di ricorso in materia radiotelevisiva dispone di un proprio sito Web su Internet. L'indirizzo è il seguente: <http://www.ubi.admin.ch>. Oltre a informazioni generali concernenti l'organizzazione e i compiti dell'autorità, la procedura in materia di programmi e i requisiti per interporre ricorso, il sito contiene anche tutte le decisioni nella lingua originale. Il sito Web costituisce per l'autorità un importante mezzo per garantire la trasparenza dei lavori pubblici. Le numerose richieste pervenute dalla Svizzera e dall'estero confermano l'utilità del sito.

Allegato I: Composizione dell'autorità e della segreteria

Membri	In carica dal	Scadenza del mandato
Denis Barrelet (giornalista e prof. universitario, BE)	01.01.1997 Presidente	31.12.2000
Marie-Louise Baumann (giurista, ZH)	01.07.91 Vicepresidente	31.12.2000
Christine Baltzer (presidente della pretura, BL)	01.01.96	31.12.2000
Claudia Bolla (avvocato, BE)	01.07.91	31.12.2000
Giusep Capaul (redattore, GR)	1984	31.12.2000
Sergio Caratti (redattore capo, TI)	01.01.91	31.12.2000
Veronica Heller (municipale SH, avvocato)	01.01.1997	31.12.2000
Denis Masmajan (giornalista, VD)	01.01.1997	31.12.2000
Anton Stadelmann (redattore, BE)	1989	31.12.2000

Segreteria giuridica	In carica dal	Impiego al
Pierre Rieder (responsabile)	1.10.1997	90%
Isabelle Clerc	1.6.1998	30 %
 Cancelleria		
Heidi Raemy	fine aprile 1994	50%